

Imprenditorialità e cultura d'impresa

Temi giuridici per l'imprenditore

Torino, 17 marzo 2022

Prof. avv. Eva Desana - Prof. notaio Maurizio Cavanna

Temi giuridici per l'imprenditore

- La nozione di imprenditore: individuale o collettivo?



Le fonti dell'attività imprenditoriale

► Fondamenti costituzionali

art. 41 Cost. «l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

La nozione di imprenditore

L'imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c. è «chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».

- ▶ Alla qualificazione come imprenditore consegue l'applicazione dello **Statuto dell'imprenditore**, insieme di regole che si applicano solo agli imprenditori, quali le norme sull'iscrizione nel registro delle imprese e sulla pubblicità commerciale, sull'azienda (insieme dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio della sua attività) e la sua circolazione, le norme sui consorzi, e, con qualche precisazione, le norme sulla concorrenza sleale e sui marchi

Imprenditore o imprenditrice? Singolo o società?

Declinazione al maschile, ma termine «inclusivo e non marcato» riferito anche alle imprenditrici



Riferito a imprenditore individuale, ma anche a società o enti che **esercitino collettivamente attività di impresa**

Impresa e azienda

6

L'**imprenditore** è il titolare, individuale o collettivo

L'**impresa** è l'attività esercitata dall'imprenditore

L'**azienda** è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio della sua attività (art. 2555 c.c.) Es. attrezzature, locali, macchinari, ma anche *software*, marchi e brevetti, *tablet*, mezzi di trasporto (biciclette, automobili), app.

Warning: i termini *impresa* e *azienda* spesso sono utilizzati come sinonimi di imprenditore

Imprenditore collettivo è di norma una società

Chi la governa?
Un organo amministrativo che nelle società di capitali è un **CdA** (consiglio di amministrazione)



Categorie di imprese

8

Esistono **diverse categorie di imprenditori** a ognuna delle quali si applica uno specifico statuto che in parte deroga e in parte amplia lo Statuto dell'imprenditore

agricolo/commerciale/impresa sociale;

individuale/collettivo;

privato/pubblico;

piccolo/medio-grande;

L'imprenditore agricolo

**Imprenditore
agricolo art. 2135**

C.C.



D.lgs. 4 del 2012,
misure per il riassetto
della pesca e
dell'acquacoltura

Definizione

«È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: **coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse**. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le **attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso**, di carattere vegetale o animale, che **utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine**. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.»

Il piccolo imprenditore

11

Sono **piccoli imprenditori** (art. 2083 c.c.) «i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia»:

- Non devono tenere le scritture contabili
- Devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese
- Non sono assoggettabili a fallimento o alle altre procedure concorsuali (se sono 'sotto soglia')

... commerciale

12

L'imprenditore commerciale è assoggettabile a fallimento e alle altre procedure concorsuali di cui al r.d. 267 del 1942, c.d. legge fallimentare (in futuro Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza d.lgs. 14/19)

....a meno che non dimostri di essere 'sotto-soglia' (impresa minore): ovvero dimostri il possesso congiunto dei seguenti tre requisiti (riferiti a ciascuno dei tre anni che precedono l'istanza di fallimento e calcolati su ciascun anno) 1) *Ricavi annui inferiori a 200.000*, 2) *attivo patrimoniale inferiore a 300.000*, 3) *debiti inferiori a 500.000 euro*

... sociale

13

L'**impresa sociale** è un'impresa **di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ...**

che opera in determinati specifici settori e che ha determinate caratteristiche

La materia è disciplinata dal:

[DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n.112](#)

Ambito di operatività: c.d. **TERZO SETTORE**

Società di persone

14

Nelle società di persone:

- a) i soci rispondono **illimitatamente e solidalmente** delle obbligazioni sociali
- b) rileva la **persona del socio**
- c) la **circolazione della partecipazione richiede il consenso dei soci**
- d) L'**organizzazione** è molto **elastica**: non ci sono organi (a meno che i soci non vogliano introdurli)

Società di capitali

15

Nelle società di capitali:

- a) i soci **non rispondono delle obbligazioni sociali**
- b) rileva il **capitale**, ovvero i conferimenti effettuati
- c) la **circolazione** della partecipazione è tendenzialmente **libera**
- d) L'**organizzazione** è **rigida**: suddivisione fra gli organi (assemblea, organo amministrativo, organo di controllo)

Start-up innovative

16

Fonti: artt. 25 e segg. **DL 179/12** (c.d. Decreto crescita 2.0)

Obiettivi: favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione in particolare giovanile

Natura: imprenditori collettivi. **Società di capitali** costituite anche in forma di società cooperativa (spa, srl, sapa soc. cooperative)

Start-up: requisiti

17

- È costituita da non più di 60 mesi (v. art. 38 d.l. 34/20)
- Non è stata costituita da una fusione, scissione o a seguito di cessione d'azienda
- (A partire dal secondo anno di attività) il totale di valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro
- Non distribuisce e non ha distribuito utili
- Ha quale oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **prodotti o servizi ad alto valore tecnologico**

Start-up: requisiti

18

- È residente in Italia o in uno degli Stati UE purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
- Presenta **almeno uno** dei seguenti requisiti:
 - ◆ Ammontare delle **spese di ricerca** almeno pari al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione (anche spese per business plan o registrazione di diritti di proprietà intellettuale)
 - ◆ Un **terzo dei dipendenti e collaboratori** a qualsiasi titolo **munito del titolo di dottore di ricerca** o dottorando o ricercatore (o due terzi devono essere laureati magistrali)

Start-up: requisiti

19

◆ **Titolare o depositaria o licenziataria di almeno una *privativa industriale*** relativa a invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori, o nuova varietà vegetale o titolare di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale.

- Non deve avere titoli quotati

art. 38, 5° comma d.l. 34 del 2020 (decreto rilancio) consente alle *start-up* già costituite e iscritte nella relativa registro del registro di mantenere l'iscrizione per un ulteriore anno

Start-up: requisiti

20

Art. 38 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede agevolazioni e investimenti per le *start-up innovative*...

Inoltre «5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente».

Atto costitutivo

21

È automaticamente iscritta in apposita sezione speciale del registro delle imprese su presentazione domanda in formato elettronico contenente:

- a) Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio
- b) Sede principale e sedi periferiche
- c) Oggetto sociale
- d) Breve descrizione attività svolta

Segue atto costitutivo

22

e) Elenco soci

f) Elenco partecipate

g) Indicazione titoli di studio e esperienze professionali dei soci e del personale

h) Indicazione di relazioni con incubatori certificati, investitori, Università e centri di ricerca

i) Ultimo bilancio depositato

l) Elenco diritti di privativa

Segue atto costitutivo

23

Obbligo per gli amministratori: entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il rappresentante legale deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti di *Start-up* innovativa

Se la *Start-up* innovativa perde i requisiti per essere tale non si applica più lo statuto delle *start-up* innovative

Statuto

24

Deroghe al diritto fallimentare: art. 31 la *Start-up* innovativa «non è soggetta a procedure concorsuali diverse dalla composizione della crisi da sovraindebitamento»

Deroghe al diritto societario art. 26

-trattamento più favorevole in tema di riduzione del capitale per perdite

-*Start-up* in forma di Srl può emettere quote fornite di diritti diversi, quote prive del diritto di voto o con diritti di voto in misura non proporzionale ai conferimenti

Agevolazioni

25

- Può offrire le proprie quote attraverso portali a ciò dedicati (**crowdfunding**)
- *Start-up* in forma di Srl può compiere operazioni sulle proprie quote in attuazione di piani di incentivazione che prevedono assegnazione di quote ai dipendenti
- *Start-up* in forma di Srl può emettere strumenti finanziari con diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto su determinate materie
- È esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria relativi agli adempimenti nel registro delle imprese

Agevolazioni

26

Agevolazioni fiscali art. 27 reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti o collaboratori non concorre alla formazione del reddito imponibile

Agevolazioni fiscali per chi investe: art. 29

19% dell'investimento nel capitale della *Start-up* si detrae dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (25% per start-up a vocazione sociale o in ambito energetico)

20% dell'investimento nel capitale della *Start-up* non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società

Segue

27

Agevolazioni significative in periodo Covid nuovo Art. 29-bis introdotto ad opera d.l. 34/20

«in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento [...]]»

Start-up turismo

28

Successo delle *start-up* ha indotto il legislatore ad allargare alcune disposizioni ad altri soggetti

Start-up settore turismo art. 11-bis DL 83 del 2014 «si considerano *start-up* innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche [...]»

«Le imprese *start-up* innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile».

PMI innovative

29

PMI innovative art. 4 e segg. D.L. 3 del 2015

- definite da **Raccomandazione 2003/361/CE** (micro, piccole e medie imprese con meno di 250 persone e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale bilancio annuo inferiore a 43 milioni)
- società di capitali anche in forma cooperativa
- residenza in Italia o uno degli Stati UE
- non deve avere titoli quotati
- non deve essere iscritta come *start-up* innovativa

deve possedere almeno due dei seguenti requisiti:

- ◆ **spese di ricerca** in misura superiore al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione
- ◆ **un quinto** della forza lavoro complessiva deve possedere il **titolo di dottore di ricerca** o essere dottorando (o un terzo devono essere laureati magistrali)
- ◆ **titolarità di almeno una privata industriale**

Statuto

31

- ◆ si iscrive in una sezione speciale del registro imprese
- ◆ può distribuire utili
- ◆ fallisce se sopra soglia
- ◆ può offrire le sue quote tramite portali
- ◆ gode di agevolazioni fiscali e sostegni analoghi a quelli delle *start-up* innovative
- ◆ gode delle stesse deroghe al diritto societario e delle agevolazioni fiscali a fronte di attribuzione di strumenti finanziari agli amministratori delle *start up* innovative

Impresa sociale

32

La materia è disciplinata dal:

[DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n.112](#)

Revisione della disciplina in materia d'impresa sociale
entrata in vigore: 20 luglio 2017

Ambito di operatività:
attività d'impresa nel c.d. **TERZO SETTORE**

Impresa sociale

33

NOZIONE: Possono acquisire la qualifica di impresa sociale:

- a) tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile ...
- b) che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale ...
- c) un'attività d'impresa **di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ...**

segue

Segue Nozione

d) adottando **modalità di gestione responsabili e trasparenti** e favorendo il più ampio **coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati** alle loro attività.

→→ **similitudini e differenze rispetto alla nozione generale di imprenditore**

Impresa sociale

35

Il quadro normativo si definisce attraverso la stratificazione di più normative

Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le **norme del codice del Terzo settore** [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117], e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le **norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita**

*Il vaglio di compatibilità spetta all'operatore-
interprete*

Impresa sociale

36

Le attività consentite:

v. analitico elenco dell'**articolo 2, 1° comma**

Si considera comunque di interesse generale, **indipendentemente dal suo oggetto**, l'attività nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

segue

Impresa sociale

37

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

A tal fine, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori.

CARATTERI GENERALI

>> **Divieto di distribuzione anche indiretta di utili:**

l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio

>> **la costituzione** dell'impresa sociale segue la disciplina del tipo adottato

>> **la governance, idem**

>> modalità di **ammissione** e **esclusione** soci/associati

segue

Impresa sociale

39

>> Obbligatoria la presenza di un organo di **controllo**; i sindaci esercitano **compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale**

>> **operazioni straordinarie** da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti coinvolti

>> In caso d'**insolvenza**, le imprese sociali sono soggette a **liquidazione coatta amministrativa**

Cooperativa sociale

40

Sono imprese sociali di diritto le cooperative sociali, legittimate a mantenere in vita la loro previgente legislazione:

LEGGE 8 novembre 1991, n. 381

Disciplina delle cooperative sociali

entrata in vigore 18/12/1991

Cooperativa sociale

41

NOZIONE

Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi**, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), ((del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112));
- b) lo svolgimento di attività diverse** - agricole, industriali, commerciali o di servizi - **finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.**

Cooperativa sociale

42

Caratteri distintivi:

- >> Possono essere presenti **soci volontari** che prestano la loro attività gratuitamente.
Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
- >> Enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina generale, possono stipulare **convenzioni** con le cooperative sociali

Cooperativa sociale

43

Numericamente sono assolutamente preponderanti le cooperative sociali sulle imprese sociali:

* **Ragioni giuridiche e storiche ...**

legate alla maggior facilità operativa (agevolazioni)

Società *benefit*

44

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

**legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208
(art.1, commi 376-383 e allegati 4 – 5)**

Le Società benefit nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Società *benefit*

45

Profilo formale

Le suddette finalità sono indicate specificatamente **nell'oggetto sociale** della società *benefit* e sono perseguite mediante una **gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.**

Le stesse finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

Profilo gestionale

La società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle altre categorie di soggetti indicati, conformemente a quanto previsto dallo statuto. Se l'obiettivo è disatteso gli amministratori ne rispondono.

La stessa società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

Società *benefit*

47

Nella **relazione annuale** concernente il perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio si indicano:

- a) descrizione di **obiettivi specifici**, modalità e azioni attuati da amministratori per perseguire le finalità di beneficio comune e le eventuali circostanze che l'hanno impedito:
- b) la valutazione **dell'impatto generato**
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei **nuovi obiettivi** che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

Enti del Terzo Settore

48

Sono regolati dal Codice del terzo settore (d.lgs.117/2017)

Sono per definizione **privi di scopo di lucro**

perseguono **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante** lo svolgimento di una o più **attività** di interesse generale **in forma** di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o **di produzione o scambio di beni o servizi**

>> **differenze: rispetto all'art. 2082 c.c.**
rispetto all'impresa sociale

Enti del Terzo Settore

49

La legge ne garantisce sicura tracciabilità:

TERZO SETTORE

- per assicurare trasparenza dell'informazione
- come condizione per poter accedere alle agevolazioni connesse al loro *status*

SONO ISCRITTI AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Enti del Terzo Settore

50

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

In attuazione dell'art. 53 CTS il DM 15 settembre 2020 n.106 ha istituito il Runtts stabilendo:

- Procedure di iscrizione e modalità di deposito atti
- Regole per la conservazione del registro
- Coordinamenti con il R.I.

Grazie per l'attenzione!
eva.desana@unito.it
[maurizio cavanna@unito.it](mailto:maurizio.cavanna@unito.it)